



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 195/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 210/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

#### **III SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente (teleconferenza)

Roberto Vitanza – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

Sul reclamo numero di registro 195/CSA del 2020, proposto dalla società ADS Polisportiva Futura,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque del 23 gennaio 2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza,

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

#### **RITENUTO IN FATTO**

In occasione della gara tra l'appellante e la società Ecosistem Lametia soccer, del 19 gennaio 2020, del campionato under 19, girone S, i tifosi della società appellante hanno assunto, reiteratamente, comportamenti ingiuriosi e minacciosi, tanto da costringere l'arbitro a

sospendere la gara per ben due volte, gara che riprendeva solo dopo l'intervento dei carabinieri.

Inoltre, l'arbitro constatava che lo spogliatoio della squadra ospite era stato imbrattato con i dolci ad essi donati.

Il Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a cinque, con decisione del 23 gennaio 2020, ha sanzionato l'appellante, per tali riportati episodi, con l'ammenda di euro 600,00 (seicento).

La società appellante, nel ricorso oggetto del presente scrutinio, ha contestato il contenuto del referto arbitrale attraverso una diversa ed antitetica ricostruzione fattuale, la quale, come è noto, non è in grado di superare la valenza privilegiate dell'attestato arbitrale.

Inconferenti, poi, si presentano le ulteriori considerazioni riportate nella motivazione del gravame, atteso che, nel caso della espulsione, si tratta di una mera opinione dell'appellante, la c.d. "bravata" del ragazzino, che ha imbrattato lo spogliatoio, costituisce una affermazione apodittica priva di ogni riscontro probatorio, mentre l'asserita assenza dell'intervento dei carabinieri non è stato affatto dimostrato, limitandosi l'appellante a mere considerazioni, irrilevanti sul piano probatorio.

Pertanto l'appello deve essere respinto.

Si dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 195, proposto dalla ADS Polisportiva Futura lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

Depositato il 3 marzo 2020

L'ESTENSORE

f.to Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

f.to Italo Pappa

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce